



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Provincia di Firenze

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 13/02/1979  
Modificato con Deliberazione C.C. n. 15 del 23/03/2001  
Modificato con Deliberazione C.C. n. 34 del 17/05/2001

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Disciplina della Polizia Urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme che disciplinano la polizia urbana, per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

### Art. 2

#### Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato all'Ufficio di Polizia urbana.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali. annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavoro in corso, riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità degli art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale nr.148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo per persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo restando le spese a carico del contravventore stesso.

### Art. 3

#### Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

## C A P O II DEL SUOLO PUBBLICO

### Art. 4

#### Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento o dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale. Le concessioni sono fatte, dietro richiesta degli interessati, dal Sindaco per le occupazioni temporanee e dalla Giunta municipale per quelle permanenti, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi, del patrimonio stradale e della circolazione stradale.

Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti il suolo pubblico. Si considera occupazione abusiva la sosta dei veicoli ed autoveicoli non in grado di circolare per usura o abbandono.

La concessione, sia temporanea che permanente, deve risultare da apposito atto o autorizzazione portante la indicazione della qualità della occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce la concessione amministrativa.

### Art. 5

#### Durata delle concessioni di occupazioni di aree pubbliche

L'Amministrazione comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato, comunque non mai superiore a tre giorni.

Il permesso temporaneo (licenza) autorizza una occupazione di spazio ed area per un periodo di tempo determinato non mai superiore alla fine dell'anno in corso.

Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo, pertanto, di presentare domanda entro il 31 dicembre.

La concessione permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto.

### Art. 6

## Revocabilità delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità, o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali e gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

### Art. 7

#### Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa per l'occupazione giornaliera viene pagata direttamente ai Vigili Urbani dietro rilascio di quietanza-permesso; quelle per le concessioni permanenti sono esatte a mezzo ruoli esattoriali.

### Art. 8

#### Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm.70 e non superiore a ml.1,70.

Al calar del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità. Si richiamano a questo proposito anche le disposizioni contenute nel Reg. Edilizio.

### Art. 9

#### Modalità per lo scarico e il carico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinare alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Nella zona del centro, le operazioni di carico e scarico dei veicoli dovranno essere compiute nelle ore di minor transito.

Dette operazioni saranno, comunque, vietate quando impediscono la libera circolazione dei veicoli.

#### Art. 10

##### Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità comunale.

Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

#### Art. 11

##### Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull' area pubblica

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nell'autorizzazione di occupazione sarà precisato il periodo di occupazione stessa.

I marciapiedi. e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di. due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno un metro (m.1) di larghezza, in ogni caso.

L 'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico o opposizione della maggioranza degli occupanti lo stabile di fronte al quale l'autorizzazione stessa viene richiesta.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

#### Art.12

##### Installazione di tende, insegne in genere, cartelli pubblicitari, ecc.

Per la concessione di installazione di tende di qualsiasi tipo, insegne e cartelli pubblicitari, ecc., si fa riferimento al Regolamento Edilizio.

Comunque per le tende dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso, essere minore di almeno cm.20 della larghezza massima del marciapiede. Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni o per altri simili infissi, insegne ecc., non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

L'altezza, invece, non deve essere meno di m.2 dal suolo.

#### Art.13

##### Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, da quello delle pubbliche affissioni e pubblicità e dall'articolo precedente, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in ripristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo. Per effettuare mostre e vetrine in locali non compresi nel punto di vendita, salve le disposizioni della legge di P.S. si dovrà richiedere l'autorizzazione del Sindaco.

#### Art.14

##### Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci e derrate, ecc., all'esterno di negozi, possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni, nonché secondo le disposizioni del precedente articolo 4.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di m. 0,60 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art.11 del presente regolamento non potranno, comunque, essere concesse licenze, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a m.1,00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

L'esposizione di merci all'esterno dei negozi, anche se effettuata sul suolo privato, è soggetta all'autorizzazione del Sindaco.

#### Art.15

##### Fiere e mercati

Le norme regolamentari relative al mercato settimanale e mercatini rionali sono regolate da apposito regolamento.

#### Art.16

##### Commercio ambulante

Il commercio ambulante a posto fisso potrà essere esercitato soltanto nell'area del mercato, mentre in forma itinerante in tutto il territorio comunale. Soltanto eccezionalmente il Sindaco potrà concedere speciali permessi, a tempo limitato, per il commercio a posto fisso fuori dell'area del mercato.

Il commercio ambulante sia in forma itinerante che a posto fisso (escluso il mercato), dovrà osservare lo stesso orario stabilito per i negozi dello stesso settore merceologico.

## Art.17

### Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto del suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso della Autorità Comunale.

## Art.18

### Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e pedonale e sui gradini tranne nei luoghi all'uopo riservati, è vietato giocare con oggetti o animali che possano recare intralcio alla circolazione dei veicoli e al libero passaggio dei cittadini.

## Art.19

### Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle norme speciali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall'Autorità Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma e aspetto decoroso a giudizio dell'Autorità comunale ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni di cui nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici nonché per quelli privati, per tinteggiatura, riparazioni e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui agli articoli precedenti, a giudizio della Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari a disposizione del Comune il personale necessario a loro proprie spese.

## PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

### Art. 20

#### Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

### Art.21

#### Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

### Art.22

#### Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul: suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

### Art.23

#### Pulizia dei portici,dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o possa nuocere al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

### Art. 24

#### Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili esistenti al piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi le immondizie provenienti dalle loro botteghe.

## Art.25

### Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevono le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.

## Art.26

### Sgombro della neve

Gli abitanti degli immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dall'Autorità comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno.

## Art.27

### Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e autoveicoli su aree pubbliche

E' proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico ed in genere in tutti gli spazi antistanti le officine che sono adiacenti al piano viabile, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

## Art.28

### Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità.

## Art.29

## Pulizia delle vetrine

L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.

### Art.30

#### Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali suo suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il pubblici, aperti al foraggiamento degli animali in luoghi pubblico o, comunque, di pubblico transito.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure di tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazze, poggioli, cortili e comunque in prossimità delle abitazioni, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Nelle pubblico transito è proibito lasciare vagare senza piazze e vie pubbliche abbandonare a loro stessi o custodia pecore, capre, buoi e od aperte al simili isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

### Art.31

#### Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle piazze, strade e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale, con l'osservanza delle disposizioni relative alla pubblicità.

### Art.32

#### Divieto della segatura e spaccatura delle legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

## CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

### Art.33

#### Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno curare le inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall' Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari, sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, così pure le grondaie, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o il deterioramento di materiali che possano disturbare, danneggiare o lordare il suolo pubblico.

Sia all'interno come all'esterno delle abitazioni., non è permesso accendere fuochi se il fumo che ne esce non immette in apposita conduttura.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle case. si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte: scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

L'Autorità comunale provvederà alla relativa cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Si richiamano a questo proposito le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

#### Art.34

##### Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salvo le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice intese locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione delle iscrizioni e delle insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma secondo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

#### Art.35

##### Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

#### Art.36

##### Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegno di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri, è perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

#### Art. 37

##### Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro dell'abitato.

#### Art. 38

##### Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, dai terrazzi, o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti.

#### Art. 39

##### Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie o piazze, palmi od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto in cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9,30 negli altri mesi.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.

E' rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, comunque, che sono dal presente articolo consentite; dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

## Art. 40

### Manifesti e scritte

La materia è regolata, per quanto riguarda le pubbliche affissioni, da apposito Regolamento Comunale, col presente articolo si precisa, inoltre che:

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per ciò stabiliti.

E' altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità comunale.

## Art.41

### Decenza pubblica e personale

E' vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza e che possono offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone o che suonino offesa al sentimento nazionale.

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue, o, comunque indecenti; sdraiarsi, bestemmiare e tenere turpiloqui.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

## Art.42

### Maltrattamento di animali

A norma dell'art .1 della legge 12 giugno 1913, nr.611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

## Art.43

### Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed, in genere, oggetti che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

## Art.44

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici aperti od esposti al pubblico, appositi sacchetti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni. Tale deposito deve essere effettuato vicino all'ingresso delle abitazioni, non prima di un'ora prima del passaggio del pubblico raccoglitore, salvo soluzioni diverse che potranno essere adottate dall'Amministrazione con apposita ordinanza.

#### Art.45

##### Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nei siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi, fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

#### Art.46

##### Vasche – fontane – acquedotto

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. E' vietato asportare acqua con tubi di gomma o recipienti di grande capacità senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' parimenti vietato adoperare l'acqua dell'acquedotto comunale per uso non domestico.

#### Art.47

##### Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti in qualunque modo ai cartelli, alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale; nonché ai candelabri; lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagiarne il funzionamento.

#### Art.48

##### Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità

E' vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze; sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E', del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi, sotto i portici, i loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare.

#### Art.49

##### Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I terreni confinanti con il suolo pubblico, nella parte abitata della città, a cura dei proprietari, con le modalità ed i limiti di cui al Regolamento Edilizio, dovranno essere recintati solidamente in modo che nessuno vi si possa liberamente o .facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario per il pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con il filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

### C A P O V QUIETE PUBBLICA

#### Art.50

##### Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi intende esercitare un'attività artigianale, specialmente se è rumorosa o molesta, attivare una industria, un deposito di merci pericolose, deve chiedere ed ottenere il nullaosta dell'Autorità comunale.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21 e le ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'Autorità comunale può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini dell'Autorità comunale, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

#### Art.51.

##### Impianto di. Macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dai disegni, in scala conveniente, necessaria a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti. ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stato ottenuto il permesso.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;
- d) decada il permesso d'uso del locale;
- e) decada il nullaosta VV.FF.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazioni di qualsiasi genere, recare molestia o danno.

Comunque le macchine e gli apparecchi che producono vibrazioni o scuotimenti dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici. In tal caso la concessione dell'autorizzazione è subordinata, comunque, al rilascio del certificato di prevenzione incendi del Comando VV.FF.

## Art.52

### Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producono rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8,30 e dopo le ore 21 dallo aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui all'art.53.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori inutili.

## Art.53

### Rumori in case di abitazioni

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'Autorità comunale, su denuncia degli interessati, previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

## Art.54

### Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di cessazione del lavoro. Per l'inizio del lavoro potranno usarsi altri mezzi con effetto sonoro limitato all'interno degli stabilimenti stessi ed alle immediate vicinanze esterne.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

## Art.55

### Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell' abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

## Art.56

### Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche all'interno di locali aperti. al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura enunciazione in modo conveniente del titolo del giornale di vendita.

Gli esercenti i mestieri di cantare, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

Gli annunci pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'apposito Ufficio Pubbliche Affissioni e propaganda.

#### Art.57

##### Schiamazzi, grida e canti

Sono vietate le grida, gli schiamazzi. ed i canti nelle vie e piazze specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell' interno dei locali pubblici e simili dalle 22 all'alba.

#### Art.58

##### Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopradetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno dal tenere in loco l'animale che abbia dato luogo all'infrazione ovvero a porlo in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

E' vietato, altresì, fare circolare in parchi, impianti sportivi, giardini. e pubbliche vie ( ivi inclusi i luoghi di proprietà private, purché aperti al pubblico transito), i cani sprovvisti di guinzaglio e museruola.

#### Art. 59

##### Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema o ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

#### Art.60

##### Questue e carovane di nomadi

Per effettuare queste, occorre l'autorizzazione dell'Autorità di P.S.; si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro storico.

Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo negli spazi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

## C A P O VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

### Art. 61

#### Sostanze e liquidi esplosivi infiammabili e combustibile

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940, numero 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita, di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando VV. FUOCO non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

### Art. 62

#### Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi e magazzini superanti i mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, oppure coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazioni con locali di abitazione e gabbie delle scale devono essere convenientemente protette.

#### Art. 63

##### Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitte e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri è di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolino il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire, caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

#### Art. 64

##### Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

#### Art. 65

##### Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

#### Art. 66

##### Bocche da incendio

La Giunta municipale potrà ordinare che i locali di cui agli artt. 67 e 69 siano provveduti di bocche da incendio da collocarsi e mantenersi a cura e spese dei proprietari.

#### Art. 67

##### Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

#### Art. 68

##### Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualunque modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte dell'Autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

Sia nel centro abitato che nelle immediate vicinanze è proibito bruciare sterpaglie, rifiuti e residui di lavorazione sia all'interno che all'esterno delle abitazioni, laboratori, ecc. Non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposite condutture.

#### Art. 69

##### Mine

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R..D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

#### Art. 70

##### Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

Nel caso di incendio, chiunque sia presente o lo avvisti, è tenuto a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco e al Comando VV.UU.

Tutti coloro che, accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Vigili del Fuoco od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti, tanto le squadre antincendio del Comune, tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili o macchine che possono contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal proprietario del locale o terreno il risarcimento del danno che gli utensili o le macchine dovessero patire.

I Vigili del Fuoco, gli agenti della forza pubblica, gli appartenenti alle squadre antincendio del Comune, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere a tetti vicini, o passare sui terreni privati, con utensili o macchine impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi o fontane.

#### Art.71

##### Animali pericolosi

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniera e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia, in genere e in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone.

I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nei pubblici macelli in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario capo.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della multa.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte della Autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitarsi che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

#### Art. 72

##### Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

#### Art. 73

##### Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi, se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

#### Art. 74

##### Trasporto di acque gassate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gazzose, devono essere coperte con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

#### Art. 75

##### Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

#### Art. 76

##### Manutenzione dei tetti, cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

#### Art. 77

##### Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servizi di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

#### Art. 78

##### Segnalazione e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collegheranno nella strada sottostante gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell 'Ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti

solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Quanto sopra senza pregiudizio delle leggi generali e speciali in materia.

E' fatto obbligo, inoltre, che presso tutti i cantieri di lavoro dei fabbricati in corso di costruzione, venga apposto un cartello con le seguenti indicazioni:

- 1°) cognome e nome del proprietario del fabbricato;
- 2°) indicazione della destinazione dell'immobile;
- 3°) indicazione della denominazione dell'impresa costruttrice;
- 4°) cognome e nome del progettista;
- 5°) cognome e nome del direttore dei lavori;
- 6°) numero e data di rilascio della concessione ad edificare.

Presso il cantiere, infine, dovrà essere depositato l'originale o copia conforme del progetto.

Art. 79

#### Materiali di demolizione

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od. altro, senza canalizzarli, onde evitare dispersione e spolverio.

Art. 80

#### Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere solidamente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo.

Art. 81

#### Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

Art. 82

#### Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Art. 82 bis

Chiunque intende effettuare la vendita stagionale di cocomeri e simili sul suolo pubblico o privato prospiciente le. strada pubblica, al termine del periodo concesso deve prov-vedere a togliere il banco, senza lasciare sul posto residui di qualsiasi genere che possano deturpare l'ambiente, salvo ulteriori disposizioni previste dal regolamento d'igiene.

## Art. 82 Ter

Si fa obbligo ai proprietari di cani che vengono tenuti nei cortili delle private abitazioni o giardini antistanti le abitazioni stesse, di apporre un cartello ben visibile e di materiale metallico, indicante la presenza del cane e che la bestia venga tenuta ad una distanza tale dal cancello d' ingresso tanto da consentire di suonare liberamente il campanello del cancello di ingresso medesimo.

## C A P O VII DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI <sup>1</sup>

### Art. 83

#### Licenza per il commercio di vendita al pubblico

Chiunque intenda esercitare il commercio deve uniformarsi alle disposizioni di cui alle leggi 11/6/1971 n. 426 e 19/5/1976 n. 398, rispettivamente per la vendita con posto fisso e per quello ambulante ed alle norme di cui al piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale approvato dal Consiglio comunale.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio, prima di avere ottenuta la necessaria autorizzazione, a generi per i quali non fu rilasciata la licenza di vendita.

I panificatori e i commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio per più di 2 giorni devono preventivamente renderne informata l' Autorità comunale.

### Art. 84

#### Pesatura delle merci.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta, in questo caso il commerciante è tenuto a calcolare, ai fini della determinazione del prezzo, il peso effettivo del prodotto venduto.

### Art. 85

#### Vendita delle merci esposte al pubblico

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che, comunque, a tale fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

### Art. 86

#### Vendita del pane

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

### Art. 87

#### Merce venduta in pacchi chiusi

---

<sup>1</sup> Il Capo VII (artt. 83-95) abrogato con delibera CC 15/2001

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

Art. 88

#### Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 89

#### Tabella per la vendita delle carni

Oltre alle tabelle esterne e interne che, in conformità dell'art. 6 del R.D.L. 26 settembre 1930, numero 1450, debbono contraddistinguere in modo chiaro e ben visibile gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate, vi dovrà essere nell'interno degli stessi esercizi ed egualmente ben visibile una tabelle. indicante la qualità e i prezzi delle carni esposte in vendita.

Art. 90

#### Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibili, dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 91

#### Carbone minerale

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

Art. 92

La vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte dei produttori deve essere esercitata come disposto dalla legge n. 59 del 9/2/1963.

Art.92 bis

Per la vendita diretta da parte di aziende artigianali, dei prodotti di propria produzione, si applicano le disposizioni di cui alle disposizioni di legge.

Art. 93

#### Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà essere esposta in modo ben visibile.

Art. 94

#### Località per l'impianto di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro, nonché per inosservanza delle norme stabilite dal regolamento del piano commerciale.

Art. 95

#### Uso di contrassegni del comune

E' vietato usare lo stemma del comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

### C A P O VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 96

#### Esercizio del commercio ambulante

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante senza aver ottenuto la licenza del Sindaco di cui alla legge 19/5/1976, n. 398.

Art. 97

#### Divieto di soste prolungate nelle aree non destinate a mercato

A coloro che non abbiano conseguito il permesso di cui all'ultimo comma del precedente articolo 16, comunque essi esercitino commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti.

Art. 98

#### Vendita ambulante di generi commestibili

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi) i venditori ambulanti dovranno, uniformarsi alla prescrizione dell'ufficio d'igiene e dell'ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

Inoltre dovranno attenersi a quanto prescritto dalle norme del T.U. delle leggi sanitarie, e dalle leggi 11/6/1971, n° 426, e 19/5/1976, n° 398.

Art. 98 bis

Nei casi di particolari festività, o per occupazione di suolo pubblico e fiere, saranno rilasciate autorizzazioni giornaliere per il massimo di gg. 5 a cura dell'ufficio polizia.

C A P O IX  
DISPOSIZIONI PER MESTIERI AMBULANTI

Art. 99

Esercizio di mestieri ambulanti

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso o per norma di regolamento.

Art. 100

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongono, potrà esserne consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

Art. 101

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili. per pubblici spettacoli, divertimenti popolari e per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli. articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni. generali., e quelle che potranno , volta per volta essere stabilite dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro .per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato di attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti.

Art. 102

Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, o nel regolamento per l' applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ed alle leggi 19/5/1976 n. 398 e 11/6/71n. 426.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di pubblica sicurezza, revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell' esercizio dei mestieri, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre, la revoca potrà avvenire, quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia municipale.

CAPO X  
PENALITA'

Art.103

Accertamento delle contravvenzioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

In particolare, questo dovere spetta ai Vigili Urb.

Dette trasgressioni, salvo quanto previsto dalle leggi penali, sono punite con l'ammenda da L. 800 a L. 200.000 a norma degli artt. 106 e 109 del T.U. 3/3/1934, n. 383; dell'art. 9 della legge 9/6/1947, n. 530; dell'art. 3 della legge 12/7/1961, n. 603 e della legge 3/5/1967, n. 317 e successive modificazioni.

Art.104

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, numero 148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

CAPO XI<sup>2</sup>  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.105

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione e approvazione, abroga quello precedente, nonché tutte le altre norme con esso incompatibili

CAPO XI<sup>3</sup>  
COMMERCIO

Art. 105

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

---

<sup>2</sup> abrogato con delibera CC 15/2001

<sup>3</sup> gli articoli dal 105 al 133 inseriti con delibera CC 15/2001

1. per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
2. per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demani ali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
3. per forme speciali di vendita al dettaglio:
  - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
  - c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
4. per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ;
5. per esercizi di vicinato: le strutture commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
6. per medie strutture di vendita: le strutture commerciali aventi superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq<sup>4</sup>;
7. per grandi strutture di vendita di tipologia "A": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
8. per grandi strutture di vendita di tipologia "B": gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 5.000 e 10.000 mq;
9. per grandi strutture di vendita di tipologia "C": gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa fra 1.500 e 5.000 mq;
10. per centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

## Art. 106

### Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 106 del presente regolamento di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione.
2. La comunicazione è presentata all'ufficio comunale competente per il commercio in triplice originale, di cui uno per il Comune, uno per l'impresa e uno per la CCIAA, per la presentazione all'ufficio utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell' art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - . di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 114/1998;
  - . di aver rispettato il presente regolamento, il regolamento di igiene, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazione d'uso;
  - . il settore od i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio e la planimetria;
  - . l'esito della valutazione derivante dall'operatività dei Programmi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/1999.
3. L'ufficio ricevente controlla la completezza formale della comunicazione, provvede a farla protocollare e ne restituisce due esemplari muniti del timbro del protocollo con la data di presentazione.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

---

<sup>4</sup> *modificato con delibera CC 34/2001*

5. Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della L. 25 marzo 1997 n. 77, è consentito, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, il consumo immediato degli stessi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati

#### Art. 107

##### Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 106 del presente regolamento di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

#### Art.108

##### Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

1. Il rilascio dell' autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di una media struttura di vendita è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia commerciale, urbanistica e igienico-sanitaria.

2. L'operatività dei Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e del Programma per la tutela delle aree vulnerabili, può prevedere le modalità per la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato nonché specifiche prescrizioni per

rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari di un'area ai sensi del Regolamento Regionale n 4 del 26/07/1999.

3. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge Il giugno 1971 n. 426 "Disciplina del commercio", per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. In tale ipotesi l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri<sup>2</sup> e i parametri di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, e 10 delle direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 25.05.1999, n. 137, modificata con deliberazione 26.07.1999, n. 233

#### Art. 109

##### Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita

1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o altro atto che legittimi la costruzione, ampliamento o trasformazione dei locali interessati.

2. La domanda è presentata in duplice originale, utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998. Nella domanda il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 114/1998, dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 114/1998;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

3. Alla domanda deve essere allegata:

a) planimetria debitamente quotata, in scala 1 :200, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala 1:500, indicante gli spazi destinati a parcheggio;

c) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali

4. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitando lo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i termini stabiliti comporta la decadenza della domanda.

5. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda o delle eventuali integrazioni richieste, provvede al completamento dell'istruttoria.

6. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatto salvo il caso di silenzio assenso di cui al comma successivo; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione edilizia secondo le norme vigenti in materia.

7. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, fatta salva l'interruzione del decorso del termine per richiesta di integrazioni, non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

#### Art. 110

##### Grandi strutture di vendita di tipologia "A"

Nel territorio comunale non è consentita la localizzazione di grandi strutture di vendita di tipologia "A"3, salvo in caso di adozione di accordi di pianificazione sovracomunale, di cui all'art.5 del Regolamento Regionale 26.07.1999, n.4

#### Art .111

##### Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.

I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita di tipologia "B" e "C" sono definiti dal Regolamento Regionale n. 4 del 26 luglio 1999 «Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17 maggio, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"», in particolare dagli artt. 10 e 11, e dalle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla LR 17 maggio 1999 n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114)" di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 25 maggio 1999 e successive modifiche.

#### Art. 112

##### Procedure per l'autorizzazione dei Centri Commerciali

1. Il rilascio dell' autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di un Centro Commerciale può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti.

2. La planimetria prevista dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento indica la superficie di vendita per ciascun esercizio previsto al Centro Commerciale.

3. Il subingresso totale o per singoli esercizi del Centro Commerciale è regolato secondo quanto previsto dall'art.118 del presente regolamento.

4. Qualora il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio, mediante l'apertura di più esercizi, chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se possono essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che gli stessi legislativo n. 114/1998. Le singole domande di autorizzazione per grandi e medie strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato vanno redatte sull'apposito modulo approvato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998,

5. Qualora più soggetti intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, ma da esaminarsi congiuntamente e con criterio unitario, prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari, su indicazione di questi, con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998, previa presentazione da parte di questi ultimi delle singole domande di autorizzazione per grandi e medie strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato redatte sull'apposito modulo approvato ai sensi dell'art.10, comma 5, del Decreto Legislativo n.114/1998.

6. Le fattispecie di cui ai commi 4 e 5 non costituiscono casi di subingresso e le singole autorizzazioni o comunicazioni sono annotate d'ufficio sull'autorizzazione per il centro commerciale.

## Art. 113

### Dotazione e caratteristiche dei parcheggi

1. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l'insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita.

2. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

3. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

4. per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita; tale previsione non è obbligatoria all'interno dei centri abitati, delimitati alla data di adozione del presente regolamento, nei seguenti casi:

a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso;

b) prevalente carattere pedonale dell'utenza (strutture rionali).

La predetta misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita può essere ridotta con lo specifico strumento urbanistico o programmatico in caso di riqualificazione ambientale e, sociale, architettonica, aree interessate dall'operatività di Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'articolo 7 del regolamento di attuazione della LR 28/1999.

5. Per le medie strutture di vendita:

a) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale;

b) le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;

c) il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio.

6. Le dotazioni minime dei parcheggi per la sosta di relazione per le medie strutture di vendita possono essere ridotte, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, nei casi di cui al comma 4, qualora si disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree.

7. Si può derogare dai requisiti elencati nel comma 5, nel caso di interventi in tessuti urbani esistenti nei centri storici e nei tessuti compatti già edificati (zone A e B di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, come definite dallo strumento urbanistico generale comunale), quando si tratti della costituzione di centri commerciali "naturali" o "di strada" e simili.

8. Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 1994 n. 230.

9. Per le grandi strutture di vendita la Dotazione e le caratteristiche dei parcheggi sono individuate dalle "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 25 maggio 1999 (e successive modifiche)

#### Art.114

##### Orario di apertura e di chiusura

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. L'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, che non deve comunque superare il limite delle 13 ore giornaliere.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione collocati nei punti di accesso nell'esercizio.
3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, anche mediante turni concordati fra esercizi vicini e comunicati almeno venti giorni prima al Sindaco, che entro dieci giorni adotta il provvedimento di competenza. In caso di silenzio, decorso tale termine, l'accordo si intende recepito.

#### Art.115

##### Apertura in orario notturno

Può essere autorizzata l'apertura notturna, compresa nell'orario fra le ore 22 e le ore 7 del giorno successivo, per un numero limitato di esercizi di vicinato, per particolari esigenze dell'utenza ed anche per un periodo dell'anno.

A tal fine gli interessati presentano domanda al Comune, con le indicazioni dell'orario che intendono attuare, il periodo dell'anno nel quale intendono attuare l'orario notturno e le motivazioni rispetto alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio che giustificano la richiesta di orario notturno.

L'autorizzazione all'apertura notturna opera in deroga all'obbligo del limite delle 13 ore di apertura giornaliera.

#### Art. 116

##### Chiusura infrasettimanale

1. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e determinata liberamente dall'esercente, che è tenuto a renderla nota nell'informazione di cui al comma 2 dell'art. 114 del presente regolamento.
2. L'esercente può derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, nel corso del mese di dicembre e nella settimana precedente la Pasqua.

#### Art .117

##### Apertura domenicale e festiva

L'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali è consentita nei limiti e con le modalità stabiliti nel decreto regionale 29.9.2000 n. 5325 recante l' "elenco dei Comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte" e negli accordi sovracomunali sulle aperture domenicali dei medesimi esercizi.

#### Art .118

##### Subingressi

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione, da presentarsi in triplice originale, utilizzando l'apposito modulo approvato ai sensi dell' art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998. Nella comunicazione di subingresso il soggetto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare dev'essere presentata preventivamente entro la data di cessazione od atto di trasferimento dell'esercizio.

#### Art. 119

##### Sospensione dell'attività

1. In caso di impossibilità ad iniziare l'attività fra l'atto di trasferimento della gestione o della titolarità e la comunicazione del subingresso, per mancanza dei requisiti professionali per il settore alimentare, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o per altra causa, si può comunicare contestualmente al subingresso la sospensione dell' attività. In tal caso, qualora la prima comunicazione di subingresso fosse incompleta, il soggetto interessato deve ripresentare la comunicazione prima della riattivazione dell' esercizio.
2. Il periodo di sospensione può durare fino ad un massimo di un anno.
3. Nel caso di sospensione superiore a 60 giorni viene fatta esplicita comunicazione contestualmente alla comunicazione di subingresso, o successivamente ad essa, ma comunque prima della scadenza dei 60 giorni, indicando il periodo di sospensione, comunque non superiore, complessivamente a quello previsto dal comma 2. L'inizio dell'attività, anche prima della scadenza del periodo previsto di sospensione, non è sottoposto a comunicazione.

#### Art .120

##### Ferie

1. Le Associazioni di categoria, in accordo tra loro, sono tenute a comunicare al Comune, entro il 30 maggio di ogni anno, il programma, concordato con i singoli esercenti, delle ferie estive, al fine di garantire una razionale distribuzione topografica delle aziende temporaneamente inattive.
2. Successivamente a tale data, il Comune, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i consumatori, sentite le Rappresentanze Sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti del settore e le Associazioni dei Consumatori, si riserva di chiedere modifiche al programma presentato.

#### Art. 121

##### Pubblicità dei prezzi

3. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

Per i generi alimentari, oltre al prezzo dovrà essere indicata, sul cartello stesso, la quantità cui il prezzo si riferisce.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. Sono inoltre esclusi dall'obbligo del cartello gli oggetti artistici, i prodotti esposti come materiale per ulteriore lavorazione, gli oggetti usati, i prodotti farmaceutici ed i libri che portano stampato il prezzo di vendita.

6. Restano salve le altre disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

## Art .122

### Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali

1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

## Art .123

### Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno e devono essere comunicate al Comune almeno 15 gg. prima della data di inizio della vendita. Possono avere una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. È vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

3. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;

b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata registrata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

4. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.

#### Art. 124

##### Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.

2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti dell'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

#### Art. 125

##### Vendite di fine stagione

Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.

### COMMERCIO ALL'INGROSSO

#### Art. 126

##### Definizione

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (comunità, convivenze, cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

#### Art. 127

##### Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.

La modalità di svolgimento congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio sono regolate dall'art. II/bis del regolamento Regionale n. 4 del 26 Luglio 1999 in attuazione della L.R. 28/99.

## FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

### Art. 128

#### Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di imprese o enti, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e nelle strutture ricettive, purché l'attività di vendita sia marginale rispetto all'attività principale e venga esercitata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, è soggetta ad apposita comunicazione al comune e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso direttamente dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, da farsi utilizzando il modulo approvato ai sensi dell' art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o comunque predisposti dal comune.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

### Art. 129

#### Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune utilizzando il modulo approvato ai sensi dell' art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998 o comunque predisposti dal comune stesso.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito

### Art. 130

#### Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 114/1998 per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IV A. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

#### Art .131

##### Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1998.
  
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1998.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 del decreto legislativo 114/1998 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 114/1998

#### Art. 132

##### Sanzioni

Il sistema sanzionatorio è quello delineato e disciplinato dall' art. 22 del D.lgs. 114/98 al quale si fa espresso rinvio anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art .133

##### Rinvio

Il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è disciplinato dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.



